



Scuola di Formazione Regionale del Lazio

“Le ASD oggi: problematiche e prospettive”

La riforma del Terzo Settore


15 febbraio 2018 - ROMA

Riforma del Terzo Settore

È stata istituita con la legge 106/2016.

La Legge prevedeva l'emanazione di decreti legislativi che sono stati pubblicati:

- nel mese di marzo 2017, quello relativo al servizio civile
- nel mese di luglio 2017, gli altri



Sono Enti di Terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/2017

- Le Associazioni e le Fondazioni, tra le quali:
 - le Associazioni di Promozione Sociale
 - le Organizzazioni di Volontariato
 - gli Enti Filantropici
 - le Reti Associative
- Le Imprese Sociali, di cui fanno parte di diritto le Cooperative Sociali

N.B.

Le Imprese Sociali sono però disciplinate dal D.Lgs 112/2017

Si applica il d.Lgs 117/2017 relativamente ad alcune agevolazioni

Gli **enti religiosi** possono avere un «ramo ETS», con regolamento registrato e patrimonio destinato



Per essere ETS occorre:

- Svolgere in via esclusiva o principale una o più delle **attività** previste dal decreto (articolo 5). Come si può vedere nelle slides successive, le attività previste sono molto più ampie delle attività precedentemente permesse alle Onlus;
- Le attività sono ritenute meritevoli di tutela in sé: sparisce la destinazione a soggetti svantaggiati che era tipica delle Onlus;
- Non viene precisato se le attività debbano essere o meno realizzate «in forma di impresa»

Attività previste*:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

**NB: ad eccezione delle attività scritte in arancio, tutte le attività sono esercitabili anche dalle Imprese Sociali.
Per le sole imprese sociali li è previsto lo svolgimento di attività di microcredito*



- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;



- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della l.4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e succ.mod.;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



Gli ETS potranno inoltre:

Svolgere attività **secondarie e strumentali**, che verranno normate da apposito decreto e la cui ampiezza sarà da verificare con cura. Sembra certo, dal riferimento normativo, che tra le stesse siano comprese le sponsorizzazioni che diverrebbero così possibili per tutti gli ETS

Gli ETS potranno svolgere attività per **raccogliere fondi, anche in forma organizzata e continuativa**. Le modalità di raccolta saranno disciplinate da un provvedimento che deve essere emanato. Le attività di tipo organizzato saranno probabilmente assoggettate ad imposta ma saranno permesse, mentre verrà mantenuta l'esenzione da imposte per le liberalità ricevute e per le raccolte fondi di tipo occasionale.



Gli ETS saranno assoggettati ad obblighi di trasparenza e controllo, che sinora non si sono riscontrati nella struttura degli enti non commerciali.

L'ingresso in questa categoria, quindi, a fronte di significativi vantaggi in tutte le attività compresi vantaggi fiscali, comporta l'adempimento di una serie di obblighi

Gli ETS hanno divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

Distribuzione indiretta:

- Stipendi superiori del 40% rispetto ai CCN
- Compensi ad amministratori e sindaci ed acquisti > valori di mercato

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti nell'ETS non può essere superiore al rapporto uno a otto

In caso di scioglimento, il patrimonio è destinato ad altro ETS, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore

Gli ETS

- **redigono e depositano il bilancio** di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione
- Il bilancio deve essere depositato alternativamente presso il Registro del Terzo settore ovvero presso il Registro delle imprese (per gli enti che esercitano attività in forma imprenditoriale)
- Il bilancio per i soggetti che realizzano entrate annue inferiori ad euro 220.000 può essere redatto in forma semplificata (rendiconto di cassa)
- se l'ente ha entrate annue superiori ad euro 1.000.000, deve redigere, depositare e pubblicare sul proprio sito internet il proprio bilancio sociale

Gli ETS con entrate annue maggiori di euro 100.000 **pubblicano** sul sito internet i compensi / emolumenti pagati a soci, dirigenti, amministratori e sindaci/revisori

Attenzione al momento di entrata in vigore di questa disposizione

Acronimi da inserire nella denominazione:

- ETS (ente di terzo settore non appartenente ad alcuna categoria «speciale»)
- ODV (volontariato)
- APS (associazioni di promozione sociale)
- ENTE FILANTROPICO

Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Tutti gli ETS possono avvalersi di **volontari**:

- Se non occasionali, iscritti in apposito registro
- I volontari devono essere assicurati (si attende un provvedimento sulle modalità)
- I volontari possono ricevere solo rimborsi spese



Gli ETS possono acquisire la **personalità giuridica**:

- Tramite il deposito degli atti da parte del notaio
- Con un patrimonio minimo pari a euro 15.000 per le associazioni e euro 30.000 per le fondazioni; sono state inserite norme che prevedono gli adempimenti in caso di perdita del patrimonio stesso
- Tale modalità di acquisizione della personalità giuridica si affianca, non sostituisce le precedenti modalità (Regione o Prefettura)

Le associazioni di TS hanno un **ordinamento interno democratico**:

- Sono previste deroghe per associazioni con più di 500 associati
- Vi sono rimandi all'autonomia statutaria per l'ammissione dei soci e le relative contestazioni
- Sono previste competenze inderogabili dell'assemblea, tra le quali l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali, i regolamenti

Sono istituite **sezioni speciali** del registro Unico per:

Organizzazioni di Volontariato

- L'attività deve essere rivolta prevalentemente in favore di terzi
- I lavoratori devono essere <50% dei volontari
- Risorse: quote, donazioni, contributi e attività secondarie e strumentali

Associazioni di Promozione Sociale

- Svolgono attività in favore dei propri associati
- Se sono associazioni di secondo livello, >50% dei soci devono essere APS
- I lavoratori devono essere <50% dei volontari o 5% degli associati

Enti filantropici

- Hanno la forma giuridica di associazioni riconosciute o fondazioni
- Erogano gratuitamente beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale. Devono inserire nel bilancio sociale l'elenco dei destinatari delle erogazioni
- Risorse: principalmente contributi, donazioni, rendite e raccolte fondi

Reti associative

- Formate da almeno 100 enti o 20 fondazioni, in 5 regioni
- Se «nazionali» sono formate da 500 enti o 100 fondazioni, in 10 regioni



Registro Unico del Terzo Settore

- L'iscrizione è obbligatoria ai fini della qualifica di ETS
- Dovranno esservi depositati atti, quali bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, informazioni generali (statuto, cariche sociali ...)
- Sarà operativamente tenuto presso le Regioni

Rapporti con gli enti pubblici

- È previsto il coinvolgimento degli ETS nella co-programmazione, co-progettazione, procedure di accreditamento
- Sono previste convenzioni con ODV e APS

Possono assumere la qualifica di **Impresa Sociale**:

- Associazioni e Fondazioni
- Cooperative
- Società di capitali diverse da quelle con unico socio persona fisica
- Gli enti ecclesiastici possono avere il ramo impresa sociale
- Le cooperative sociali sono «imprese sociali di diritto»

Le imprese sociali devono:

- **svolgere una o più attività** previste all'articolo 2 (vedi le slides relative alle attività degli ETS) in misura \geq al 70% delle entrate complessive
oppure
- **impiegare** in misura $>30\%$ lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità. Rispetto alle categorie previste nella legge 381/91 sono aggiunti:
 - Non occupati (alcune categorie)
 - Profughi
 - Senza fissa dimora

Le cooperative sociali sono considerate imprese sociali «di diritto».

Per questa ragione:

- Probabilmente non dovranno modificare i propri statuti
- Continuano ad applicare la legge 381/91
- Le agevolazioni a cui accedevano in quanto ONLUS di diritto sono state in parte salvate
- Una parte significativa delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS è applicabile anche a loro
- L'articolo 17 del D.Lgs 112/2017 sta causando problemi nell'esercizio di alcune attività (accoglienza umanitaria e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati)



MISURE AGEVOLATIVE IMMEDIATAMENTE OPERATIVE

- Sono attuabili a partire dal 1 gennaio 2018
- Spettano a tutti i soggetti appartenenti agli attuali Albi (Onlus comprese le onlus di diritto come Odv e Cooperative sociali e le ex ONG, APS regionali e nazionali)
- Rappresentano in genere un miglioramento rispetto alle agevolazioni precedentemente in essere
- Ad operatività del registro avvenuta, saranno, salvo casi specifici, destinate a tutti gli ETS, comprese le imprese sociali (anche le cooperative sociali) in forma diversa da società di capitali
- **NOVITA' RAPPRESENTATA DALL'EQUIPARAZIONE DELLE APS AGLI ALTRI ENTI: LE APS MIGLIORANO DA SUBITO LA LORO SITUAZIONE**

Poche norme entrano *subito* in vigore.

La riforma entrerà compiutamente in vigore con:

- l'emanazione dei circa 30 provvedimenti mancanti, per i quali è stabilito il termine massimo di un anno dalla pubblicazione dei decreti (agosto 2018);
- Il funzionamento del Registro Unico del Terzo Settore, per il quale occorrono circa 18 mesi dalla pubblicazione dei decreti. Per quanto riguarda le Imprese Sociali, quelle già costituite dovranno adeguare i propri statuti entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto 112/2017
- Le agevolazioni fiscali per le Imprese Sociali e alcune agevolazioni per gli ETS sono subordinate al parere favorevole della Commissione Europea

Entreranno in vigore il 01.01.2018 per gli iscritti ai “vecchi” albi e registri:

- La disciplina relativa a deduzioni / detrazioni a fronte di donazioni
- La disciplina relativa alle imposte indirette (imposta di bollo e di registro, imposta sulle successioni e donazioni)
- La disciplina dei social bonus, social lending e titoli di solidarietà
- Esenzione di imposta per immobili utilizzati da ODV e APS

- È previsto un **periodo transitorio**, di durata non indifferente (sino alla entrata in funzione del nuovo Registro), nel quale di fatto continueranno ad essere in vigore molte delle precedenti disposizioni in materia di Onlus, Odv, APS
-
- In questo periodo gli enti dovranno procedere alle **modifiche statutarie** che le nuove disposizioni richiedono

Di grande importanza saranno le istruzioni e precisazioni che nel frattempo verranno emanate da parte degli organi e uffici competenti



una Fondazione che svolge attività scolastica

- Attualmente non beneficia di alcuna agevolazione tranne il cinque per mille e paga le imposte sui redditi conseguiti.
- Può diventare ETS, guadagnando una serie di nuove agevolazioni, ma sarà assoggettata alla verifica di commercialità dell'art. 79; se produce utili, correrà il rischio di essere considerata ETS commerciale, perdendo alcune agevolazioni.
- Può diventare impresa sociale e beneficiare dell'esenzione di imposte per gli utili reinvestiti e delle altre agevolazioni in materia di imposte indirette ed erogazioni liberali; non perderà il cinque per mille.
- Può non iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore, perdendo il cinque per mille



una Cooperativa sociale che svolge attività scolastica

- Attualmente è ONLUS di diritto e mantiene tutti i benefici della Onlus.
- Sarà considerata Impresa Sociale di diritto, mantenendo le agevolazioni legate allo *status* di cooperativa sociale.
- Con le modifiche apportate alla Legge 381/91 dall'articolo 17 del D.Lgs 112/2017, l'attività scolastica viene espressamente compresa tra le attività che una cooperativa sociale può svolgere.
- Si rimane in attesa dei chiarimenti per le attività sinora inopinatamente escluse dall'elenco, assistenza migranti e riqualificazione immobili sottratti alla criminalità



una Associazione che raccoglie fondi per una *buona causa*

- Attualmente può essere una ONLUS per scelta, iscritta al relativo registro, e gode dei benefici connessi allo *status* di Onlus.
- Può iscriversi al Registro ETS, manterrà i benefici attuali e ne otterrà di altri come le maggiori possibilità di svolgere attività di *fund raising*; dovrà attrezzarsi per gli adempimenti di pubblicità dei bilanci.
- Può accedere, se riconosciuta, alla categoria degli enti filantropici, che a fronte di una maggiore «visibilità mediatica» ha l'obbligo di indicare sul bilancio sociale gli importi delle erogazioni effettuate, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
- Per entrare negli enti filantropici, può accedere alle modalità di riconoscimento semplificate tipiche degli ETS (patrimonio di 15.000 euro) anche se dovrà porre attenzione alle disposizioni in materia di riduzione del patrimonio.
- Se non diventa ETS, perde ogni beneficio fiscale.



una Associazione culturale non APS, con statuto adeguato all'articolo 148, comma 3 del TUIR

- Attualmente beneficia della esclusione da imposta per le attività svolte nei confronti dei soci;
- se possiede una partita Iva, può essere gestita secondo le modalità forfettarie e semplificate previste dalla legge 398.
- Nel Registro Unico TS, può iscriversi nella sezione APS; sarà quindi un ETS a pieno titolo, manterrà i benefici attuali (regime forfettario, fino a ricavi pari a euro 130.000) e ne otterrà altri come le deduzioni e detrazioni di imposta; dovrà attrezzarsi per gli adempimenti di pubblicità dei bilanci e altre disposizioni del presente codice.
- Dovrà assoggettarsi ai vincoli degli ETS (divieto di distribuzione indiretta di utili), ad altri vincoli tipici delle APS (numero minimo dei soci, rapporti tra soci, volontari e dipendenti) e sottostarà al controllo previsto dall'art. 79 per la perdita della «non commercialità»
- Può non entrare nelle APS ma perderà sia l'esclusione da imposta per le attività svolte nei confronti dei soci sia il regime forfettario ridotto. Tali benefici infatti rimarranno in essere per le sole APS

- Attualmente beneficia della esclusione da imposta per le attività svolte nei confronti dei soci;
- se possiede una partita Iva, questa può essere gestita secondo le modalità forfettarie e semplificate previste dalla legge 398/91.
- Gli attuali registri APS (e Odv) saranno riversati «automaticamente» nel Registro Unico Terzo Settore. Si tratta di un automatismo che implica comunque la modifica statutaria dell'APS.
- Sarà quindi un ETS a pieno titolo, manterrà i benefici attuali (regime forfetario, fino a ricavi pari a euro 130.000) e ne otterrà altri come le deduzioni e detrazioni di imposta, di cui godrà fin dal 01.01.18;
- dovrà attrezzarsi per gli adempimenti di pubblicità dei bilanci e altre disposizioni del codice Terzo Settore.
- Sarà assoggettata ad altri vincoli ed adempimenti (numero minimo dei soci, rapporti tra soci, volontari e dipendenti) e sottostarà al regime previsto dall'art. 79 per la perdita della «non commercialità».
- Può non iscriversi nel Registro Unico TS, ma perderà sia l'esclusione da imposta per le attività svolte nei confronti dei soci, sia il regime forfetario, oltre alle possibilità di convenzione con gli enti pubblici.

una Associazione di volontariato

- Attualmente è ONLUS di diritto e beneficia di tutte le agevolazioni fiscali.
- Gli attuali registri OdV saranno riversati «automaticamente» nel Registro Unico Terzo Settore. Si tratta di un automatismo che implica comunque la modifica statutaria dell'OdV.
- Avrà maggiori possibilità di esercitare attività commerciali, per le quali potrà aprire una partita Iva, con regime molto semplificato, rispetto a quanto attualmente previsto dal DM 25/05/1995.
- Sarà assoggettata ad altri vincoli ed adempimenti (numero minimo dei soci, rapporti tra soci, volontari e dipendenti) e sottostarà al regime previsto dall'art. 79 per la perdita della «non commercialità».
- Può non iscriversi nel Registro Unico TS, ma perderà tutti i benefici e le possibilità di convenzione con gli enti pubblici.



una Associazione sportiva dilettantistica

- Attualmente ha un regime particolare, alquanto vantaggioso e dovuto alla applicazione della normativa specifica sullo sport (Legge 398/91, legge 90/2002).
- Se rimane fuori dal mondo degli ETS, il suo regime di vantaggio sarà mantenuto senza dover effettuare modifiche statutarie.
- Può scegliere di diventare ETS, sia autonomamente (lo sport è uno dei settori elencati all'articolo 5 del decreto) sia in qualità di APS (molte ASD sono infatti APS); in questo caso dovrà attrezzarsi per gli adempimenti di pubblicità dei bilanci e sottostare agli altri vincoli ed adempimenti; inoltre, abbandonerà i regimi sportivi (tra cui il regime forfetario di cui alla legge 398/91) in favore di quelli ETS.
- Si rileva che il pagamento forfetario degli istruttori e degli atleti (ora sino a 10.000 euro annue senza imposte né contributi) si scontra con la disciplina sul lavoro degli ETS e quindi dovrebbe essere abbandonato se si entra negli ETS.
- Dovrà quindi valutare attentamente le alternative. Si segnala che la disciplina è ancora in via di «assestamento».

Grazie!

comitatoscientifico@libertasregionalelazio.it